



COMMISSARIO STRAORDINARIO  
PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN ABRUZZO

(art. 10 decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 116)

DECRETO N. 18 del 21 MAG. 2019

**Oggetto:** Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, art. 10, recante <<Misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale (...)>> convertito con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 116. Nomina del soggetto attuatore ai sensi dell'art. 10, comma 2 ter.

**IL COMMISSARIO DELEGATO**

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale e in particolare la parte III recante "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";

**VISTO** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, ai sensi del quale:

- *i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali;*
- *al Presidente della regione non è dovuto alcun compenso per lo svolgimento delle funzioni attribuite ai sensi del medesimo art. 10;*
- *per l'espletamento delle attività previste nel presente articolo, il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica. Il soggetto attuatore, se dipendente di società a totale capitale pubblico o di società dalle stesse controllate, anche in deroga ai contratti collettivi nazionali di lavoro delle società di appartenenza, è collocato in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio dalla data del provvedimento di conferimento dell'incarico e per tutto il periodo di svolgimento dello stesso. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;*
- *per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015, e delle società a totale capitale pubblico o delle società dalle stesse controllate. Le relative spese sono ricomprese nell'ambito degli incentivi per la progettazione di cui all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;*
- *nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Presidente della regione è titolare dei procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti e si avvale dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26*



febbraio 2010, n. 26. A tal fine emana gli atti e i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche, necessari alla realizzazione degli interventi, nel rispetto degli obblighi internazionali e di quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

- i criteri, le modalità e l'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto, per quanto di competenza, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri può avvalersi di apposita struttura di missione, alle cui attività si farà fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

**VISTO** l'art. 7 comma 2 decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che, a partire dalla programmazione 2015, prevede:

- che le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico sono utilizzate tramite lo strumento dell'Accordo di Programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- che gli interventi siano individuati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- che una percentuale minima del 20% delle risorse previste da ciascun accordo di programma debba essere destinata agli interventi integrati di mitigazione del rischio, tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità, al fine di conseguire contemporaneamente gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE e della direttiva 2007/60/CE;
- che l'attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'art. 10 del decreto legge n. 91 del 2014;

**RILEVATO** che, in riferimento alla richiamata normativa, sono in atto i finanziamenti di cui ai seguenti Accordi e Provvedimenti di finanziamento:

- Accordo di Programma sottoscritto in data 16 settembre 2010 tra la Regione Abruzzo e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, e successivi Atti integrativi sottoscritti in data 6 febbraio 2013 e in data 4 dicembre 2013 con finanziamento complessivo di €. 41.650.000,00 di cui € 31.650.000,00 a carico del Ministero dell'Ambiente – quota destinata ad interventi dapprima gestiti dal Commissario Straordinario Delegato nominato dal Governo Ing. Emilio Santori e transitati, con l'entrata in vigore dell'art. 10 del D.L. 91/2014, sotto la competenza del Presidente della Regione, ed € 10.000.000,00 quale quota di cofinanziamento regionale a valere sulle risorse del PAR FAS 2007-2014 destinata ad interventi affidati alla realizzazione diretta della Regione Abruzzo;
- Accordo di Programma sottoscritto in data 4 novembre 2015 tra la Regione Abruzzo e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con finanziamento di € 54.800.000,00 destinato per la realizzazione dell'intervento denominato "Opere di laminazione delle piene Fiume Pescara", individuato con D.P.C.M 15.09.2015 e finanziato con Delibera CIPE 32/2015 nell'ambito del "Piano Stralcio per le aree metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni";
- Accordo Procedimentale sottoscritto in data 12.03.2016 tra la Regione Abruzzo e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con finanziamento complessivo di € 4.153.000,00 di cui € 3.013.000,00 a carico del Ministero ed € 1.140.000,00 a carico della Regione Abruzzo, destinato alla realizzazione di n. 6 interventi individuati con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 351 del 16.12.2015 al fine di favorire l'adattamento ai cambiamenti climatici in attuazione dell'art. 19, comma 6, lettera A) del Decreto legislativo n. 30/2013;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 585 del 21.12.2018 con il quale, in attuazione dell'art. 55 della L. 28.12.2015, n. 221 istitutiva del "Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico", dei DPCM 14.07.2016 e DPCM 5.12.2016 recanti rispettivamente le modalità di funzionamento del Fondo e gli indicatori di riparto su base regionale, è stato assegnato alla Regione Abruzzo il finanziamento di € 4.478.974,87 per la redazione delle progettazioni relative agli interventi di cui al primo stralcio del Programma allegato al Decreto medesimo;

**RILEVATO** che il Presidente della Regione, in qualità di Commissario Straordinario, è titolare delle seguenti Contabilità Speciali presso la Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale di L'Aquila, su cui sono confluiti i finanziamenti di cui sopra e specificamente:



- Contabilità Speciale n. 5631, su cui sono confluiti i finanziamenti di cui alle lettere A) e D);
- Contabilità Speciale n. 5998, su cui sono confluiti i finanziamenti di cui alle lettere B) e C);

**PRESO ATTO** che ai sensi dell'art. 10, comma 2 ter, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 sopra richiamato, per l'espletamento delle attività previste nella medesima disposizione, il Presidente della regione può delegare apposito Soggetto Attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica;

**RITENUTO** di procedere, ai sensi della suddetta disposizione, alla nomina del soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuando la figura tra il personale con funzioni apicali o comunque dirigenziali incardinato nelle Strutture dell'Amministrazione regionale cui è ricondotta la materia, attribuendo allo stesso l'espletamento delle procedure e attività di carattere tecnico amministrativo finalizzate all'attuazione degli interventi con l'utilizzo delle relative risorse;

**RITENUTO**, in particolare, di attribuire al soggetto attuatore, le seguenti competenze ed attività:

- a) l'attuazione delle fasi di progettazione ed esecuzione degli interventi;
- b) l'attuazione delle procedure di affidamento dei lavori, servizi e forniture;
- c) la sottoscrizione di contratti per i lavori e servizi connessi alla realizzazione degli interventi nonché di convenzioni con Enti e Soggetti eventualmente coinvolti nelle procedure di realizzazione;
- d) l'approvazione degli stati di avanzamento dei lavori;
- e) l'approvazione degli atti di liquidazione delle spese;
- f) il pagamento ai beneficiari a valere sulla contabilità speciale;
- g) il monitoraggio sull'attuazione degli interventi e l'aggiornamento dello stato di avanzamento nei sistemi on-line secondo le modalità specificate al riguardo dalle disposizioni vigenti e dagli Enti preposti;
- h) la cura degli adempimenti fiscali e tributari nonché la predisposizione della rendicontazione annuale delle entrate e delle spese da trasmettere, corredato della documentazione giustificativa, al Commissario Presidente della Regione e al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato territorialmente competente;

**PRECISATO** che per l'espletamento delle attività di cui sopra, il soggetto attuatore:

- si avvale, ai sensi della disposizione di cui all'art. 10, comma 4, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, degli uffici regionali competenti per le attività previste nell'ambito delle procedure di realizzazione, del personale già all'uopo individuato ed incaricato con precedenti decreti commissariali, nonché, attraverso specifiche convenzioni degli uffici tecnici ed amministrativi dei Comuni interessati, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di distretto, delle società a totale capitale pubblico o delle società dalle stesse controllate;
- assume l'incarico a titolo gratuito e, pertanto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

**CONSIDERATO** che l'attuale disciplina normativa riguardante il finanziamento e la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, espressamente volta al più sollecito ed efficace espletamento delle procedure riguardanti la messa in sicurezza dei territori, fa ravvisare la necessità di individuare, allo stato, diversi soggetti attuatori in ragione della rilevanza e tipologia di alcuni interventi e che la funzione in argomento sia stabilmente organizzata nell'ambito dell'apparato amministrativo regionale;

**RITENUTO**, pertanto di demandare al Dipartimento competente in materia di Difesa del Suolo di predisporre, in accordo con il Soggetto Attuatore, proposta organizzativa per la costituzione di un ufficio specificamente dedicato alle attività commissariali (tecnico-amministrative e contabili), incardinato nella Struttura competente in materia di Difesa del Suolo;

## D E C R E T A

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1. E' nominato Soggetto Attuatore, ai sensi dell'art. 10, comma 2 ter, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, relativamente agli Accordi di Programma, Atti integrativi e Provvedimenti per l'utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, ad eccezione degli interventi di cui al successivo punto 5., il Dirigente del Servizio Difesa Idraulica, Idrogeologica, della Costa cui sono delegati i poteri di cui all'art. 10 del D.L. 91/2014. Allo stesso è



attribuita la funzione di sostituto del titolare delle contabilità speciali n. 5631 e n. 5998 presso la Banca d'Italia con delega di firma degli ordinativi di pagamento;

2. Al Soggetto Attuatore, sono attribuite le seguenti competenze ed attività:
  - a) l'attuazione delle fasi di progettazione ed esecuzione degli interventi;
  - b) l'attuazione delle procedure di affidamento dei lavori, servizi e forniture;
  - c) la sottoscrizione di contratti per i lavori e servizi connessi alla realizzazione degli interventi nonché di convenzioni con Enti e Soggetti eventualmente coinvolti nelle procedure di realizzazione;
  - d) l'approvazione degli stati di avanzamento dei lavori;
  - e) l'approvazione degli atti di liquidazione delle spese;
  - f) il pagamento ai beneficiari a valere sulla contabilità speciale;
  - g) il monitoraggio sull'attuazione dei medesimi interventi e l'aggiornamento dello stato di avanzamento nei sistemi on-line secondo le modalità specificate al riguardo dalle disposizioni vigenti e dagli Enti preposti;
  - h) la cura degli adempimenti fiscali e tributari nonché la predisposizione della rendicontazione annuale delle entrate e delle spese da trasmettere, corredato della documentazione giustificativa, e al Commissario Presidente della Regione e al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato territorialmente competente.
3. Per l'espletamento delle attività di cui sopra, il soggetto attuatore si avvale, ai sensi della disposizione di cui all'art. 10, comma 4, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, degli uffici regionali competenti per le attività previste nell'ambito delle procedure di realizzazione, del personale già all'uopo individuato ed incaricato con precedenti decreti commissariali, nonché, attraverso specifiche convenzioni, degli uffici tecnici ed amministrativi dei Comuni interessati, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di distretto, delle società a totale capitale pubblico o delle società dalle stesse controllate;
4. Al fine di organizzare stabilmente la funzione in oggetto nell'ambito dell'apparato amministrativo regionale, il Dipartimento competente in materia di difesa del suolo è incaricato di predisporre, in accordo con il Soggetto Attuatore di cui al precedente punto 1., proposta organizzativa per la costituzione di un ufficio specificamente dedicato alle attività commissariali (tecnico-amministrative e contabili) incardinato nella Struttura competente nella materia.
5. Sono altresì nominati Soggetti Attuatori, ai sensi dell'art. 10, comma 2 ter, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91:
  - Relativamente all'intervento di cui all'Accordo di Programma sottoscritto in data 4 novembre 2015, riportato in premessa sotto la lettera B, il Dirigente del Servizio del Genio Civile di Pescara, cui sono attribuite tutte le competenze ed attività di cui ai precedenti punti 2 e 3; allo stesso è attribuita la funzione di sostituto del titolare della contabilità speciale n. 5998 presso la Banca d'Italia con delega di firma degli ordinativi di pagamento;
  - Relativamente agli interventi di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 585 del 21.12.2018 indicato in premessa sotto la lettera D, limitatamente a quelli di difesa dalle alluvioni sui corsi d'acqua riportati nell'allegato A della L.R. 36/2015, i Dirigenti dei Servizi dei Geni Civili territorialmente competenti, così come già individuati con precedente Decreto Commissariale n. 6 del 25.03.2019, cui sono attribuite tutte le competenze ed attività di cui ai precedenti punti 2. e 3. Agli stessi è attribuita la funzione di sostituti del titolare delle contabilità speciali n. 5631 presso la Banca d'Italia con delega di firma degli ordinativi di pagamento;
6. I Soggetti Attuatori sopra nominati assumono l'incarico a titolo gratuito e, pertanto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il Direttore del Dipartimento  
Infrastrutture, trasporti, mobilità, reti e logistica  
(Ing. Emidio Primavera)



IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO  
COMMISSARIO STRAORDINARIO  
(On. Marco Marsilio)

